LE AUTODICHIARAZIONI

L'art. 46 del T.U. prevede un elenco di dati e informazioni personali **autocertificabili,** che tendenzialmente copre l'intero arco delle certificazioni amministrative.
Pertanto sono **comprovati** (cioè certificati in via definitiva) con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e presentata, senza che la firma debba essere autenticata, in sostituzione delle normali certificazioni, la gran parte dei fatti, stati e qualità personali che possono servire per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta,titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'interessato riporta questi dati su un apposito stampato messogli a disposizione dall'amministrazione, oppure semplicemente scrive una dichiarazione con le necessarie informazioni, firma e trasmette il documento così compilato all'ufficio richiedente.

Tutti gli altri stati, fatti e qualità personali, o relativi ad altre persone di cui l'interessato abbia diretta conoscenza, possono essere comprovati con **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 47) che può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia (fotocopia) di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio è conforme all'originale (art. 19).

L'autenticità della firma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come delle istanze,è garantita (art. 21) quando l'interessato sottoscriva questi atti di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure alleghi la fotocopia di un documento di identità (art. 38).

L'autenticazione della firma rimane unicamente nelle ipotesi in cui l'istanza e/o le dichiarazioni siano presentate:

a) a privati che vi consentono
b) ad uffici della pubblica amministrazione al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (ad esempio, deleghe per la riscossione di pensioni):

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni (concorsi) per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni (concorsi pubblici9, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, **non è soggetta ad autenticazione.**

Non sono autocertificabili unicamente i certificati

- medici
- sanitari
- veterinari
- di origine
- di conformità Ce
- di marchi
- di brevetti

in quanto rispondono alla preminente esigenza di fornire il massimo grado di certezza giuridica quando si tratti della tutela della salute o della salvaguardia di interessi, sia individuali che collettivi, di forte e specifica rilevanza economica e sociale.